

TITOLO I
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
CAPO I
NORME GENERALI PER L'ACCESSO

ART.1 - APPLICAZIONE DI NORME

Per l'assunzione dei dipendenti comunali si applicano le disposizioni contenute nelle leggi regionali 12.2.1988, n.2 e 30.4.1991, n.12.

Restano salve le vigenti disposizioni per la copertura dei posti a mezzo concorsi interni e i processi di mobilità previsti dai decreti ricettivi del contratto di lavoro per il personale degli Enti Locali.

Oltre alle citate norme di carattere generale e quelle emanate dall'Assessore Regionale Enti Locali si applicano le norme contenute nel presente regolamento.

ART.2 - REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

Ai sensi dell'art.216 del vigente O.EE.LL. per l'accesso alle varie qualifiche occorre possedere i seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b)età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 sono fatte salve le disposizioni di legge che elevano il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Si prescinde, in ogni caso, dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso Enti Locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico e per soppressione dell'ente locale presso cui si trovano in pianta stabile;

c)idoneità fisica all'impiego: i candidati devono essere di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti ed imperfezioni che, in relazione al posto da ricoprire, possano influire sul rendimento in servizio. Gli opportuni accertamenti verranno effettuati dalla Amministrazione prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli Enti Locali e loro Consorzi, dalle Comunità Montane, dalle UU.SS.LL., dalle aziende di cura, soggiorno e turismo, dalle Università, dalle I.P.A.B. e dagli altri Enti Pubblici può essere dispensato dalla visita medica;

d)Titolo di studio: quello richiesto per l'accesso alle varie carriere (allegato "B").

Il possesso dei titoli e dei requisiti va riferito alla data di pubblicazione del bando, compresa l'anzianità di iscrizione nel collocamento.

ART.3 - INAMMISSIBILITA'

Non possono essere assunti coloro che:

- sono esclusi dall'elettorato attivo, ai sensi dell'art.2 della legge 7 10.1947 n.1058, salvi i casi contemplati dall'ultimo comma del medesimo articolo;
- sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- sono stati dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro, giusto ultimo comma dell'art.2 del D.P.R. 3.5.1957 n.686.

ART.4 - TITOLI E REQUISITI SPECIALI

Per l'ammissione a determinati posti sono richiesti i particolari requisiti previsti da leggi speciali e/o dal presente regolamento.

ART.5 - MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso ai posti delle varie qualifiche può avvenire per concorso o per selezione ex D.P.C.M. 18.9.1987 n.392, con le modalità previste dalle LL.RR. 12.2.1988, n.2 e 30.4.1991, n.12.

L'accesso può avvenire tramite procedure:

- a)PUBBLICHE, cui possono accedere tutti coloro che siano in possesso di requisiti generali e, se richiesti, anche di quelli speciali.
- b)INTERNE, cui possono accedere solamente coloro che si trovino in servizio di ruolo presso questa Amministrazione.
- c)RISERVATE, cui possono accedere solamente coloro che appartengono a determinate categorie di persone.

ART.6 - POSTI DISPONIBILI

Ferme restando le riserve di legge, si considerano disponibili:

- a)i posti vacanti alla data del bando di concorso;
- b)i posti che risulteranno vacanti per effetto di collocamenti a riposo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

ART.7 - ASSUNZIONI

Le procedure per la copertura dei posti in organico vacanti e disponibili devono essere iniziate entro 45 giorni dalla data della disponibilità del posto.

La relativa assunzione dovrà avvenire, nel rispetto delle particolari disposizioni contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, entro 30 giorni dall'esecutività del relativo provvedimento, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria in base alle vigenti disposizioni.

ART. 8 - ACCESSO AI POSTI RISERVATI

Per l'assunzione obbligatoria dei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, si provvede mediante selezione pubblica per soli titoli ovvero, ove si tratti di qualifiche che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale.

La procedura per la copertura dei posti riservati e disponibili deve essere iniziata entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza o della loro disponibilità, ai sensi del precedente art.6 con l'osservanza delle norme del presente regolamento.

ART.9 - CONCORSI INTERNI

Per la riserva a favore del personale interno e per i processi di mobilità di cui all'art.6 del D.P.R. 13.5.1987 n.268 si applicano, ai sensi dell'art.5 della L.R. 12.2.1988 n.2, le vigenti norme contenute nei Decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi sindacali.

Fermo restando quanto sopra:

-il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

-i posti riservati al personale interno, ove non siano stati integralmente coperti, possono essere coperti dagli esterni.

I nuovi profili professionali eventualmente previsti in riorganizzazioni e ristrutturazioni di servizi saranno ricoperti con procedura concorsuale interna, riservata al personale in servizio in possesso di titolo specifico e di adeguata esperienza professionale acquisita nell'Ente.

CAPO II°

PROCEDURE PER L'ACCESSO

ART.10 - APPLICAZIONE DI NORME

Per l'accesso alle varie qualifiche si applicano le norme della L.R. 30.4.1991, n.12 con le procedure previste dai decreti emanati dallo Assessore Regionale Enti Locali.

I titoli per l'accesso alle singole qualifiche funzionali, le prove di esame e le qualificazioni dei titoli professionali richiesti ai concorrenti, le Commissioni Giudicatrici sono quelli previsti dell'allegato "B" al presente regolamento.

Le modalità dei concorsi e i criteri di valutazione delle prove e dei titoli sono predeterminati nel presente regolamento.

I concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili devono essere banditi entro 45 giorni dalla loro vacanza o dal momento in cui risulteranno disponibili ai sensi del precedente art.6.

La volontà dell'Amministrazione di procedere al concorso è portata a conoscenza e diffusa tramite apposito bando il cui testo è approvato con lo stesso provvedimento di indizione.

Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nelle procedure concorsuali e non possono essere variate se non tramite deliberazione consiliare assunta prima della scadenza del bando e con contestuale protrazione del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione di un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando.

Il bando di concorso deve indicare:

- a) il profilo professionale, l'area di attività, la qualifica funzionale ed il numero di posti messi a concorso con il relativo trattamento economico;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
- d) le dichiarazioni da farsi nella domanda e di cui all'art.14 seguente;
- e) i documenti e i titoli da allegarsi immediatamente alla domanda e quelli da prodursi dai candidati utilmente collocati nella graduatoria, a pena di esclusione;
- f) il programma delle materie di esame;
- g) il periodo di tempo utile per l'assunzione in servizio da parte dei vincitori;
- h) l'indicazione del numero dei posti riservati al personale in servizio presso l'Ente;
- i) ogni altra notizia ritenuta utile e necessaria.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a giorni trenta a partire dal giorno di pubblicazione del bando nella G.U.R.S., salvo eventuali abbreviazioni giustificate nell'atto con il quale si bandisce il concorso.

Nel bando saranno indicati, altresì, la data, l'ora ed il luogo della seduta nella quale verranno sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice.

ART.12 - RISERVA

Nel bando di concorso va operata la riserva prevista per il personale interno.

ART.13 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando di concorso è pubblicato nell'albo pretorio comunale ove rimane affisso fino alla scadenza del termine della presentazione delle domande, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dal giorno di pubblicazione del bando nella G.U.R.S.

Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Copia del bando deve essere inviata a tutti gli enti e istituti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

ART.14 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta su carta semplice.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità personale pena l'esclusione dal concorso:

- a) il cognome e il nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) le eventuali condizioni soggettive che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età;
- d) la cittadinanza italiana;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne penali riportate, precisando, altresì, se vi sono procedimenti penali in corso;
- g) di possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto che lo ha rilasciato;
- h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e la cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
- l) gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina;
- m) il domicilio presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- n) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso;
- o) eventuali titoli di merito ai fini della graduatoria;
- p) eventuale curriculum formativo professionale;
- q) nella domanda il candidato dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso e gli eventuali titoli utili ai fini della graduatoria, che verranno accertati al momento della approvazione della graduatoria.

Per la copertura dei posti di cui all'art.1 della L.R. 30.4.1991, n.12, l'assunzione avviene nel rispetto della legge 28.2.1987, n.56 e successivo D.P.C.M. 27.12.1988.

I lavoratori avviati ai sensi del precedente comma per la copertura

dei posti della IV q.f. e degli operatori di appoggio dei servizi socio assistenziali, saranno sottoposti alla prova pratica di idoneità prevista nell'allegato "B" al presente regolamento, con le modalità di cui all'art.6 del D.P.C.M. 27.12.1988.

La copertura dei posti riservati alle categorie protette si attua mediante selezione per titoli di competenza dell'Ente Locale, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 27.12.1988 e per gli invalidi secondo il criterio del maggior grado di invalidità. Per tale selezione i titoli vanno allegati alla domanda.

Per il posto di Autista III e IV qualifica funzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 5°, fermo restando il disposto di cui all'art.24 della legge 67/1988, sarà espletata una prova pratica di idoneità, con le modalità previste dal D.P.C.M. 27.12.1988.

Alla domanda il candidato dovrà allegare la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi di legge.

ART.15 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso, in uno con la relativa documentazione, dovrà pervenire o tramite il servizio postale mediante raccomandata A.R. o presentata direttamente entro il termine massimo fissato dal bando pena decadenza.

Si considera pervenuta in tempo utile, purchè spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il suddetto termine.

A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

Se il termine di scadenza cade in giorno festivo deve intendersi prorogato al giorno feriale seguente.

ART.16 - COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto, sorteggiati in seduta pubblica con le modalità previste dal Decreto Presidenziale 3.2.1992 tra gli iscritti negli appositi elenchi di esperti per la tipologia professionale richiesta.

Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato, con l'assistenza del Segretario Comunale, previa individuazione delle qualificazioni professionali secondo le norme regolamentari.

Al sorteggio assistono formalmente in qualità di testimoni due persone maggiorenni del pubblico a tale scopo indicati dallo stesso pubblico; la loro identità verrà riscontrata mediante idoneo documento

di riconoscimento.

In mancanza di pubblico il Segretario invita due dipendenti dell'Ente.

Il sorteggio è effettuato secondo le istruzioni contenute nell'allegato "A" al Decreto Presidenziale 3.2.1992; di esse, nonché delle disposizioni contenute negli artt; 6, 7 e 8 del citato Decreto Presidenziale viene data lettura ai presenti prima di iniziare il sorteggio.

Per ciascun componente esperto della commissione verranno sorteggiati, dagli appositi elenchi, cinque nominativi, il primo dei quali effettivo, gli altri, quali supplenti, subentreranno nell'ordine di estrazione, in caso di rinuncia o dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.

Esaurite le operazioni di sorteggio, il Segretario Comunale comunicherà immediatamente all'organo esecutivo i nominativi, scelti per sorteggio, quali componenti della commissione giudicatrice, con riserva di conferma.

Entro le 24 ore successive il segretario comunicherà al domicilio dell'interessato mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento, l'avvenuta scelta.

La lettera di comunicazione dovrà contenere le seguenti avvertenze:

- a)l'interessato sarà considerato rinunciatario, e quindi sostituito, nel caso che non faccia pervenire all'Ente formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b)l'incarico è incompatibile con la qualità di consigliere o amministratore dello stesso Ente che ha bandito il concorso;
- c)non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali;
- d)l'interessato, per le finalità di cui all'art.3 della legge 19.3.1990, non deve aver subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nella lettera di accettazione gli interessati dichiareranno, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art.8 del decreto presidenziale 3.2.1992.

L'apposita commissione dell'art.6, comma 6, del D.P.C.M. 27.12.1988, composta da un funzionario dell'ente e da due esperti scelti tra i dipendenti pubblici anche in quiescenza, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni individuali nel presente regolamento, è nominata dalla Giunta Municipale a scrutinio segreto.

I due componenti esperti sono nominati sulla base delle designazioni pervenute.

ART.17 - COMMISSIONI GIUDICATRICI - INSEDIAMENTO - COMPENSI

Esperate le operazioni di sorteggio ed acquisite le accettazioni degli interessati, la Giunta Municipale provvede con deliberazione alla nomina della commissione giudicatrice.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Geerale o dal Vice Segretario.

La nomina viene notificata dal Sindaco agli interessati unitamente alla convocazione della prima seduta per l'insediamento della commissione che avrà luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di nomina.

Nella sua prima seduta, presieduta dal componente più anziano per età, la Commissione dovrà:

- verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all'art.3 della L.R. 12/1991;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.

La verifica dei requisiti e delle incompatibilità sarà fatta sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/1968, autenticate dal Segretario della commissione ed allegate al verbale della seduta.

Ai componenti ed al Segretario della commissione è corrisposto un compenso pari a quello previsto per la commissioni giudicatrici della Amministrazione Regionale.

Nel caso che la commissione non ultimati i lavori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni verranno corrisposti ai componenti solo le indennità ed i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, purchè sia presente il Presidente o il suo sostituto.

Qualora un componente della commissione si dimetta ovvero non partecipi per tre riunioni consecutive ai lavori della commissione senza valida giustificazione, sarà sostituito con le stesse modalità di nomina di cui al precedente art.16.

Al componente della commissione dimesso o sostituito, saranno corrisposte solo le indennità ed i rimborsi spettanti per le attività cui ha partecipato, con esclusione del compenso complessivo.

ART.18 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'ammissione o meno dei candidati è deliberata dalla Commissione giudicatrice.

L'esclusione dal concorso viene comunicata dal capo della Amministrazione agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La verifica dei requisiti richiesti ai candidati è effettuata al momento della approvazione della graduatoria e limitatamente agli idonei dalla Giunta, per come previsto dall'art.21 della L.R. 41/1985.

ART.19 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

I lavori della Commissione giudicatrice sono verbalizzati

giornalmente.

Dei verbali, firmati da tutti i membri della Commissione, devono risultare la piena osservanza delle procedure e delle formalità prescritte, i criteri prefissi per l'attribuzione dei punteggi, i temi delle prove scritte, i voti delle prove di esame, le conclusioni finali e la gradatoria di merito dei concorrenti.

Ogni membro della Commissione ha diritto di fare iscrivere a verbale, controfirmandolo, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

I verbali del concorso, al termine dei lavori, sono rimessi alla Amministrazione a cura del Presidente della Commissione per provvedimenti conseguenti.

ART.20 - ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI

Ove non siano già stati determinati nel bando di concorso il diario e la sede delle prove scritte, e/o pratiche devono essere comunicati ai candidati per iscritto entro un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni dalla prima delle prove suddette.

Le prove scritte devono essere espletate per prime; le eventuali prove pratiche devono precedere le prove orali.

La Commissione per l'espletamento di ciascuna prova scritta, procederà, per ogni seduta cui si riferisce la prova, alla predisposizione di almeno tre temi concernenti le materie oggetto della prova stessa.

I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di eguale colore e dimensione che vengono sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura, dai componenti della commissione e dal segretario. Il Presidente della commissione, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, fa sorteggiare, da uno dei candidati indicato da loro stessi, il tema che formerà oggetto della prova.

Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dello inizio della prova.

Qualora il concorso preveda l'espletamento di una prova pratica, per la stessa dovranno essere applicate le stesse modalità previste per la prova scritta.

Al momento della presentazione alle prove di esame, ciascun candidato produce idoneo documento di identità corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che lo stesso ha presentato domanda nei termini previsti dal bando di concorso.

La durata o la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

Durante le prove scritte, non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione giudicatrice.

I lavori devono essere scritti, esclusivamente, a pena di nullità, su

carta recante il timbro del Comune e la firma di tutti i componenti della Commissione giudicatrice e del Segretario.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati, dizionari, e pubblicazioni consentiti.

Il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque si accerti che lo stesso ha copiato in tutto o in parte l'elaborato è escluso dal concorso.

La commissione cura l'osservanza delle disposizioni prese e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove scritte, almeno due dei membri della commissione ed il segretario devono trovarsi nella sala degli esami.

In ciascuno dei giorni delle prove scritte sono consegnati a ciascun candidato due buste di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco.

Il candidato, dopo avere svolto il tema, senza apportarvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola.

Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione o del Comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci il quale appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il tempo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi su una linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato, nel caso di due o più prove scritte.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unico plico dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertenza che alcuni di essi, potranno assistere alle anzidette operazioni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine allo svolgimento delle prove scritte si fa rinvio al DP Reg. 3.5.1957 n.686 e successive modifiche nonchè al DP Reg. del 3.2.1992.

Nel caso che il primo elaborato non ottenga un punteggio di almeno 30/50 non si procederà, in presenza di due o più prove scritte, al riconoscimento del candidato ed alla correzione della seconda prova.

Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in un unico piego che debitamente sigillato viene firmato dai membri della

commissione presenti al momento della chiusura e dal Segretario.

Durante le prove il candidato non può uscire dalla sala di esame se non dopo decorse due ore dall'inizio dell'esame.

I pieghi tenuti in custodia dal Segretario della Commissione, sono aperti alla presenza della Commissione stessa in seduta valida al momento di procedere alla revisione di ciascuna prova scritta. Il Presidente appone su ciascuna busta esterna, mano mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sullo elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati ed alla apertura delle buste minori. Tale operazione, con il conseguente riconoscimento dei nomi, deve avvenire dopo che per tutti i lavori di tutte le prove scritte sia stata espressa la votazione. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla Commissione Giudicatrice, si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal Segretario.

L'esame orale avrà una durata adeguata alla qualifica funzionale cui il concorso si riferisce e si svolgerà in seduta pubblica.

La prova orale dovrà essere comunicata ai candidati entro un termine non inferiore a giorni 15 dalla data di svolgimento.

Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata, la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati.

Tali domande verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.

La commissione dovrà quindi predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono il numero dei candidati da esaminare per ogni seduta, più due.

Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.

I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute.

Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenente le domande su cui verterà la sua prova orale.

Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante.

Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

ART.21 - PROVA PRELIMINARE A MEZZO QUIZ

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare più di 200 (duecento) candidati e semprechè il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti a concorso, viene espletata una prova preliminare a mezzo quiz aventi contenuto inerenti ai posti, in modo da

ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte i posti messi a concorso.

Durante la fase preliminare a mezzo quiz, la commissione ha poteri di mera vigilanza e rimane estranea alla elaborazione dei quiz ed a ogni giudizio di merito che li possa riguardare.

L'elaborazione dei quiz, l'espletamento della prova preliminare e la correzione degli elaborati sarà affidata ad istituti specializzati o esperti a tale scopo incaricati dalla Amministrazione comunale.

L'istituto specializzato o gli esperti incaricati formuleranno i quiz che formeranno oggetto della prova, almeno 30 (trenta) giorni prima della stessa per essere pubblicati all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi. Della pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi sulla G.U.R.S.

Al fine del computo del quintuplo dei posti da coprire, non vanno considerati i posti riservati ed i concorrenti interni aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento della prova preliminare.

ART.22 - COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

La Commissione Giudicatrice dei concorsi esprime complessivamente per la valutazione di ogni prova d'esame una valutazione in 50° ed ogni componente dispone di punti 10.

Nel caso di assenza di qualche componente, i punti sono ripartiti tra i componenti presenti.

Nel concorso con una sola prova scritta il candidato per essere ammesso a sostenere la prova orale dovrà riportare nella prova scritta una votazione minima di 35/50.

In presenza di prova scritta e di una pratica, di più prove scritte e/o pratiche, il candidato per essere ammesso agli esami orali, dovrà riportare una votazione complessiva mediata di 35/50. Purchè in ciascuna prova non riporti una votazione inferiore a 30/50.

La prova orale non si intende superata se la votazione riportata nella stessa è inferiore ad una votazione di 30/50.

Per quanto riguarda i criteri di classificazione e valutazione dei titoli, la Commissione disporrà di punti 10.

Ai fini della valutazione i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi punti 10 ad essi riservati sono così distinti:

-1^ categoria - Titoli di studio	punti 2
-2^ categoria - Titoli di servizio	punti 5
-3^ categoria - Curriculum formativo e professionale	punti 2
-4^ categoria - Titoli vari e culturali	punti 1

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

Punti 2 saranno attribuiti come dal prospetto che segue riguardante il titolo di studio richiesto dal bando:

Titoli espressi in decimi		Titoli espressi in sessantesimi		Titoli espressi con giudizio complessivo	Titoli di laurea		Valutazione punti
da	a	da	a		da	a	
6,00	- 6,49	36	- 39	Sufficiente	66	- 70	====
6,50	- 7,49	40	- 45	Buono	71	- 85	0,50
7,50	- 8,49	46	- 54	Distinto	86	- 100	1,00
8,50	- 10,00	55	- 59	Ottimo	101	- 110	1,50
			60		110 e lode		2,00

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

Per i titoli di servizio si computano i servizi comunque prestati presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali fino al limite massimo di anni dieci fissando in mesi sei e giorni uno il periodo minimo da valutare, ed il punteggio viene così distribuito:

- a) in ragione di punti 0,50 per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo con mansioni superiori al posto messo a concorso, legittimamente reso;
- b) in ragione di punti 0,40 per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo con mansioni uguali o analoghe al posto messo a concorso legittimamente reso;
- c) in ragione di punti 0,20 per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo con mansioni immediatamente inferiori al posto messo a concorso, legittimamente reso.

Qualora i servizi prestati superino i dieci anni, si valutano soltanto i servizi fino alla concorrenza di anni dieci, dando la preferenza a quelli espletati con mansioni superiori.

VALUTAZIONE CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate e rese presso Enti pubblici, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche.

In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docenti o relatori, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici.

Non sono valutabili le idoneità che saranno valutate fra i titoli vari.

VALUTAZIONE TITOLI VARI

In questa categoria saranno valutati tutti quei titoli non valutabili nelle altre due precedenti categorie che a giudizio discrezionale della

Commissione denotino una maggiore attitudine e preparazione del candidato ad espletare le mansioni del posto messo a concorso.

- Punteggio da attribuire punti 1,00

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, sono invitati a presentare, entro il termine di giorni 30 da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti in carta legale, e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal concorso:

-Titolo di studio in originale o copia autenticata di tale titolo;

-Certificati di servizio e i documenti per comprovanti il diritto alla elevazione del limite di età per la partecipazione al concorso;

-Titoli di merito utili al fine della graduatoria;

-Curriculum formativo e professionale, redatto su carta legale datato e firmato con documenti probativi;

-Documenti diretti a comprovare i titoli di precedenza e preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

-Punteggio da attribuire punti 2,00

ART.23 - PROCEDURA CONCORSUALE INTERNA

La procedura concorsuale interna per soli titoli, verrà attuata mediante valutazione con criteri di cui al D.A. n.12/0169 del 3.2.1992, di seguito riportata.

1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:

a)nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

-Max punti 48 al titolo di studio richiesto.

-Max punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca

b)nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:

-Max punti 48 per il diploma richiesto,

-Max punti 6 per altro diploma equivalente,

-Max punti 6 per il titolo di studio superiore:

2)Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:

-0,90 per ogni punto voto di laurea superiore a 66/110,

-0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110,

-1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

3)Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:

-1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60,

-1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60,

-0,96 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tendendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi, vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 e di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art.1 (20% = punti 20).

Essi sono:

a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4;

b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3: punti: 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;

d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino a un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'Ente:

e) idoneità conseguita in concorsi per titoli ed esami o per soli esami:

-relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;

-relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino a un massimo di punti 5.

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso Enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art.1 (20% = punti 20), è così distribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

- I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.
- L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.
- Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.
- A parità di punteggio è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18.9.1987, n.392. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente di età maggiore.

ART.24 - UNICITA' E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria del concorso è unica. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

Qualora nei ventiquattro mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verificano per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa vacanza di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla relativa copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori, giusto art.219 del vigente O.EE.LL.

Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.

I posti di cui al comma 2° sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale.

ART.25 - ASSUNZIONE DEI VINCITORI

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare che approva le operazioni concorsuali, la relativa graduatoria finale che precede alla nomina dei vincitori, il Sindaco comunica ad ogni partecipante, con lettera raccomandata A.R., l'esito conseguito nel concorso e ai vincitori quando dovranno assumere servizio.

All'assunzione si dovrà procedere entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno in cui il dipendente assume servizio.

ART.26 - PERIODO DI ESPERIMENTO

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova.

Il periodo di prova ha durata di mesi 12 dall'inizio dell'effettivo servizio giusto art.214 n.3 del vigente O.EE.LL.

Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo previo giudizio favorevole del Sindaco basato su relazione del Segretario Generale.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Ove entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga o un giudizio sfavorevole, essa si intende conclusa favorevolmente.

Il periodo di prova per il dipendente nominato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Si applica, comunque, l'art.221 dell'O.EE.LL.

ART.27 - DECADENZA

L'idoneo che, senza giustificato motivo, non trasmette la documentazione prescritta è dichiarato decaduto.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla stessa.

La Giunta, per comprovate ragioni, può prorogare il termine di assunzione in servizio per un periodo non superiore a 30 giorni.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione della Giunta.

ART.28 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni Statali e Regionali in materia concorsuale. Vengono abrogate le norme previgenti contenute nel R.O.